

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CIMINO, MURATORE e SIGNORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — È a voi tutti noto che il catasto, nel quadro dell'organizzazione finanziaria italiana, assolve una funzione importantissima. È risaputo, però, che esso attualmente versa in uno stato veramente preoccupante. L'accumularsi di continui ritardi ha, infatti, determinato l'assoluta inadeguatezza dell'organizzazione catastale a rappresentare la reale situazione degli immobili censiti.

Il presente disegno di legge si propone la finalità di risolvere siffatta situazione.

Tenendo conto delle «necessità» contingenti, è sembrato opportuno impiegare gli obiettori di coscienza, che sono in possesso della necessaria competenza tecnica, presso gli uffici tecnici erariali allo scopo di collaborare

al riordino del catasto. Va da sé che tale provvedimento ha una efficacia limitata nel tempo, giacché esso sarà operativo fin quando non sarà raggiunto il rammentato obiettivo.

La soluzione da noi proposta non sembra, poi, contrastare con i principi costituzionali dettati in materia di organizzazione della pubblica Amministrazione. Occorre infatti considerare che la prestazione del servizio presso gli uffici tecnici erariali, da parte di coloro che saranno ammessi, sarà limitata nel tempo. Se a ciò si aggiunge la particolare «necessità», a cui intende porre riparo il presente provvedimento, è agevole intuire che esso non contrasta con i principi giuridici del nostro ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Fino al completo riordino del catasto, il Ministro della difesa distacca gli ammessi, che ne facciano domanda e che siano in possesso della necessaria preparazione tecnica, presso gli uffici tecnici erariali. Questi ultimi adibiscono gli ammessi esclusivamente al riordino del catasto.

Il Ministro della difesa è autorizzato, ove occorra, a stipulare le convenzioni necessarie con l'Amministrazione finanziaria dello Stato».